



Berna, 30 agosto 2021

N. 071-13-GB-001 Brexit

Circolare

R-30

Accordo commerciale Svizzera - Regno Unito: nuove norme di origine dal 1 settembre 2021

Il cambiamento del 15.12.2021 riguarda il punto 3.11

Il cambiamento del 01.10.2022 riguarda il punto 1

1 Contesto

Nella dichiarazione comune per un approccio trilaterale in materia di norme di origine dell'11 febbraio 2019¹, la Svizzera e il Regno Unito (UK) hanno concordato che saranno prese le misure necessarie per aggiornare senza indugio il protocollo n. 3 dell'accordo commerciale per riflettere sui risultati del processo di revisione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM). La Svizzera e il UK hanno convenuto, in occasione del comitato misto commerciale dell'8 giugno 2021, di incorporare le regole rivedute della convenzione PEM, con riserva della conclusione dei necessari processi di approvazione interna, nell'accordo commerciale a partire dal 1° settembre 2021. La [decisione 2/2021](#) del comitato misto commerciale è entrata in vigore definitivamente il 1° ottobre 2022.

Le norme di origine sono elencate nel [protocollo n. 3](#) dell'appendice all'allegato 1 dell'accordo commerciale. Queste corrispondono in linea di principio alle norme transitorie della Convenzione PEM.

2 Aliquote preferenziali all'importazione

Dal 1° gennaio 2021, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE non sono più applicabili con il UK e l'accordo commerciale è entrato in vigore alla stessa data. Le aliquote preferenziali nel quadro dell'accordo commerciale corrispondono, salvo poche eccezioni², a quelle dell'accordo di libero scambio (ALS) tra la Svizzera e l'UE e a quelle dell'accordo agricolo tra la Svizzera e l'UE sono stati adeguati nella tariffa doganale elettronica [Tares](#) alla data dell'applicazione.

3 Cosa cambia con le nuove norme di origine?

Le norme di origine rivedute consentono semplificazioni amministrative, in particolare a seguito della soppressione della prova dell'origine EUR-MED e dell'unificazione delle regole della lista specifiche dei prodotti. Con l'introduzione del cumulo totale nonché con la soppressione della regola «no drawback» e del calcolo sulla base di valori medi sono state create nuove possibilità. Le principali modifiche sono illustrate di seguito.

¹ [CH-UK Dichiarazione comune sulle norme di origine](#)

² Per i contingenti doganali bilaterali nel settore agricolo si veda il punto 4.

3.1 Calcolo dell'origine sulla base di valori medi (art. 4)

Al fine di tenere conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio, in caso di una regola della lista che prevede il rispetto di un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le imprese possono calcolare il prezzo franco fabbrica e il valore dei materiali di Paesi terzi sulla base di valori medi. Come base di calcolo si applica la somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite dei prodotti in questione e la somma del valore di tutti i materiali non originari dell'anno fiscale precedente. Qualora non siano disponibili dati relativi all'intero anno fiscale, il periodo deve essere di almeno tre mesi. Le imprese che optano per questo metodo di calcolo devono applicarlo sistematicamente per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento. L'applicazione di questo metodo non soggiace ad alcun obbligo di permesso in Svizzera.

3.2 Norma di tolleranza (art. 5)

Per i materiali non originari, si applicano le seguenti tolleranze in relazione alle regole specifiche del prodotto:

- a) capitoli 2 e 4–24 (esclusi i prodotti della pesca trasformati del cap. 16): il loro peso netto non può superare il 15 per cento del peso netto del prodotto finale;
- b) prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a): il loro valore non può superare il 15 per cento del prezzo franco fabbrica.

Ai prodotti contemplati nei capitoli 50–63 si applicano le tolleranze indicate nelle [note 6 e 7 dell'allegato I](#) del protocollo n. 3.

3.3 Cumulo dell'origine (art. 7 e 8)

3.3.1 In generale

Le future possibilità di cumulo dipendono dagli ALS che il UK ha concluso con le parti contraenti della Convenzione PEM e dal fatto che essi prevedano regole d'origine identiche a quelle dell'accordo commerciale tra la Svizzera e il UK.

3.3.2 Materiali originari del UK

Nelle relazioni bilaterali tra la Svizzera e il UK è consentito il cumulo bilaterale dei materiali originari della Svizzera o del Regno Unito. Non vi è alcuna restrizione per quanto riguarda i materiali dei capitoli 1–24 del Sistema armonizzato.

Tuttavia, il cumulo diagonale con materiali originari di tale Paese nel quadro degli altri ALS della Svizzera/dell'AELS con le Parti contraenti della Convenzione PEM (compresa l'UE) non è più possibile a partire dal 1 gennaio 2021. Affinché ciò sia invece possibile, sarà necessario adeguare tali ALS, oppure il UK dovrebbe concludere i corrispondenti ALS.

3.3.3 Materiali originari dell'UE o della Turchia che vengono ulteriormente trasformati in Svizzera

Gli esportatori svizzeri possono cumulare con materie prime originarie dell'UE o della Turchia, a condizione che queste si qualifichino come merci originarie ai sensi della Convenzione PEM o delle norme transitorie (norme d'origine rivedute della Convenzione PEM³) (permeabilità). Tuttavia, la riesportazione allo stato immutato (commercio

³ Vedi [circolare sul tema delle "norme transitorie" del 31 agosto 2021](#).

diretto) non è possibile. I materiali di origine UE o turca devono subire un trattamento che va oltre la lavorazione minima in Svizzera (articolo 6 del protocollo 3).

3.3.4 Materiali originari di altre parti contraenti della Convenzione PEM (diverse da UE e Turchia) che vengono ulteriormente trasformati in Svizzera o nel UK

Nelle relazioni bilaterali tra la Svizzera e il UK è consentito il cumulo con materiali originari di altre parti contraenti della Convenzione PEM, purché le parti abbiano accordi di libero scambio con regole d'origine corrispondenti a quelle della Convenzione PEM o alle regole transitorie (regole d'origine riviste della Convenzione PEM) (permeabilità). Il cumulo riguardante materiali dei capitoli 1–24 del Sistema armonizzato può essere limitato a seconda dell'ALS. Potete trovare informazioni sulle possibilità di cumulo [qui](#).

3.3.5 Materiali originari di altre parti contraenti della Convenzione PEM (incluse UE e Turchia) riesportati dalla Svizzera verso il UK allo stato immutato (commercio diretto)

Affinché i materiali importati provenienti da un'altra parte contraente della Convenzione PEM possano essere esportati nel UK allo stato immutato (commercio diretto), deve esistere un ALS tra il UK e la corrispondente parte contraente con regole d'origine identiche a quelle dell'accordo commerciale Svizzera-UK. Potete trovare informazioni sulle possibilità di cumulo [qui](#).

3.3.6 Materiali originari di altre parti contraenti della Convenzione PEM (incluse UE e Turchia) riesportati dal UK alla Svizzera allo stato immutato (commercio diretto)

Dal 1 gennaio 2021, il UK è considerato un paese terzo nell'ambito dell'ALS Svizzera/AELS con le parti contraenti della Convenzione PEM. Affinché i materiali provenienti da un'altra parte contraente della Convenzione PEM possano essere esportati dal UK verso la Svizzera allo stato immutato (commercio diretto), occorre prima modificare il corrispondente ALS Svizzera / AELS. Il commercio diretto attraverso il Regno Unito (le merci originarie vengono riesportate dal UK senza alcuna modifica) non è quindi possibile per il momento. I futuri cambiamenti saranno pubblicati mediante circolare.

3.3.7 Cumulo totale

Si può ora applicare il cosiddetto «cumulo totale». Rispetto al cumulo diagonale, nel quale è consentito cumulare esclusivamente materiali che hanno già ottenuto l'origine, nell'ambito del cumulo totale è possibile anche il cumulo delle fasi di produzione che non conferiscono il carattere originario. Di conseguenza, la lavorazione o la trasformazione sufficiente non deve avvenire necessariamente nel territorio doganale di un unico Paese, ma può avvenire complessivamente nella zona di cumulo delle norme transitorie.

La Svizzera e il Regno Unito hanno concordato di rinunciare alla limitazione all'importazione attualmente prevista dalle norme transitorie relativa ai capitoli 50–63. Per tale motivo, la Svizzera e il UK concederanno l'importazione preferenziale ai prodotti di tali capitoli che hanno ottenuto l'origine grazie al cumulo totale anche nei casi in cui tale cumulo è stato applicato nel contesto diagonale.

Le imprese che applicano il cumulo totale allestiscono una dichiarazione del fornitore sia per le forniture all'interno del Paese sia per quelle transfrontaliere (vedi anche figura 3.8).

3.4 Separazione contabile (art. 12)

Per principio, il metodo della separazione contabile, che non prevede la separazione delle scorte dei materiali fungibili, è applicabile soltanto ai materiali ma non ai prodotti finali. Le imprese possono ora garantire la gestione di prodotti fungibili della voce di tariffa 1701 utilizzando il metodo della separazione contabile, ovvero senza tenere i prodotti in scorte separate, anche se non trasformano esse stesse tali prodotti come materiali, ma si limitano unicamente alla loro commercializzazione.

3.5 Principio di territorialità (art. 13)

Esiste ora la possibilità di far eseguire singole fasi di produzione in un Paese terzo anche per i prodotti dei capitoli 50–63, a condizione che il valore aggiunto acquisito in tale Paese non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica.

3.6 Non modificazione (art. 14)

Per quanto riguarda il trasporto tra le Parti contraenti, l'attenzione viene ora posta sui prodotti e non più sull'itinerario. I prodotti possono essere trasportati attraverso Paesi terzi a condizione che l'importatore possa provare che tali prodotti sono gli stessi che sono stati esportati dalla parte esportatrice. Le merci originarie devono continuare a rimanere sotto controllo doganale nel Paese terzo e possono essere lavorate solo in modo che rimangano invariate. È tuttavia consentita l'apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità a disposizioni nazionali specifiche.

3.7 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi (art. 16)

Il cosiddetto "divieto di drawback" vale ora solo per i materiali di Paesi terzi utilizzati per la fabbricazione di prodotti dei capitoli 50–63. In tutti gli altri casi è possibile importare i materiali nel traffico di perfezionamento attivo. Tuttavia, tale divieto non vale per gli scambi bilaterali nei casi in cui l'origine preferenziale è stata ottenuta grazie al cumulo totale (vedi cifra 3.3.7).

3.8 Prove dell'origine (art. 17–23)

La soppressione del certificato di circolazione delle merci EUR-MED e della dichiarazione di origine EUR-MED rappresenta una delle principali semplificazioni. Inoltre, la Svizzera e il UK si sono accordate sul fatto di rinunciare del tutto alle indicazioni sul cumulo. Nella prova dell'origine non è quindi più necessario indicare se e con quali Parti contraenti della Convenzione PEM è stato effettuato un cumulo.

A differenza delle norme transitorie nel contesto PEM, le nuove norme d'origine nell'accordo commerciale Svizzera-Regno Unito non vengono introdotte ai sensi di un periodo transitorio. Nel commercio bilaterale tra la Svizzera e il Regno Unito, non è quindi necessario apporre l'annotazione "Transitional Rules" nella prova d'origine, che deve invece essere apposta secondo le norme transitorie della zona PEM.

Inoltre, le prove dell'origine hanno ora una validità di dieci mesi. Le dichiarazioni d'origine possono essere inviate dall'esportatore all'importatore in forma elettronica, purché siano state firmate digitalmente con una firma elettronica o un codice d'identificazione. È stato inoltre concordato che in futuro saranno accettati anche i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati mediante un sistema di convalida digitale.

Per la dichiarazione d'origine deve essere utilizzata la formulazione prevista dalla Convenzione PEM in tedesco, francese, italiano o inglese (status quo).

Se l'origine preferenziale è stata ottenuta grazie al **cumulo totale** (vedi cifra 3.3.7), il fornitore indica mediante una dichiarazione del fornitore il valore aggiunto da lui prodotto, che di per sé non conferisce il carattere originario. Simili dichiarazioni del fornitore vengono ora allestite anche a livello transfrontaliero, ma solo se le condizioni per il rilascio di una prova d'origine classica (certificato di circolazione o dichiarazione d'origine) non sono soddisfatte. Esse sono equivalenti a una prova dell'origine preferenziale. È altresì possibile rilasciare una cosiddetta «dichiarazione a lungo termine del fornitore», valida fino a due anni. Il testo della dichiarazione del fornitore, utilizzato quando si applica il cumulo totale nel traffico transfrontaliero, si trova negli [allegati VI e VII del protocollo n. 3](#).

3.9 Esportatori autorizzati della Svizzera

Le autorizzazioni esistenti sono valide anche nell'ambito di questo accordo commerciale (art. 19).

3.10 Regole della lista ([allegati I e II del protocollo n. 3](#))

In generale le regole della lista per i prodotti industriali sono state semplificate: se viene applicato il criterio del valore, la percentuale autorizzata di materiali non originari passa dal 40 al 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto. Sono inoltre state aggiunte la coltura cellulare e la fermentazione industriale come operazioni che conferiscono il carattere originario. Per i prodotti tessili, il carattere originario può essere ottenuto sulla base di un maggior numero di fasi di trasformazione. Per i prodotti agricoli il limite autorizzato di materiali non originari non è più basato sul valore, ma sul peso. Considerato il progressivo calo del prezzo dello zucchero, la quantità di zucchero proveniente da Paesi terzi autorizzato in un prodotto è stata fissata al 40 per cento del peso. Per i prodotti a base di zuccheri della voce 1704 del SA e per il cioccolato della voce 1806, l'attuale limite autorizzato del 30 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale resta invece invariato. I dettagli sono desumibili dall'allegato II dell'appendice A.

3.11 Disposizioni transitorie

Le merci originarie che sono in transito, in stoccaggio temporaneo in un deposito doganale o in una zona franca al momento dell'applicazione provvisoria delle nuove norme d'origine (1.9.2021) possono ancora beneficiare di un'impostazione all'aliquota preferenziale ai sensi dell'accordo commerciale. In questi casi, è possibile fino al 31.08.2023 (termine di due anni) presentare una prova d'origine rilasciata dopo la data di applicazione provvisoria delle nuove norme d'origine, nonché i documenti che dimostrano il rispetto delle regole di trasporto. Al momento dell'importazione in Svizzera deve essere richiesto lo sdoganamento provvisorio.

Modifica della prassi per le merci originarie del UK esportate dal UK e immagazzinate in un deposito doganale in Svizzera prima del 01.01.2021: l'importazione preferenziale (totale o parziale) può essere effettuata sulla base della prova d'origine disponibile al momento dell'immagazzinamento delle merci. Non è necessario presentare una prova d'origine rilasciata a posteriori nel UK per tali importazioni.

4 Preferenze tariffali secondo lo scopo d'impiego delle merci

Se la concessione di preferenze tariffali è vincolata a un determinato scopo d'impiego della merce⁴, si applicano le disposizioni degli [articoli 50–54](#) dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01). In particolare, precedentemente alla prima dichiarazione doganale d'importazione, occorre depositare un impegno d'impiego scritto presso l'UDSC.

⁴ Vedi punto 3 delle [Agevolazioni doganali in base allo scopo d'impiego \(Osservazioni della tariffa doganale – Tares\)](#)

Le misure economiche sono a disposizione per ulteriori domande, E-mail: wirtschaft@bazg.admin.ch

5 Accesso preferenziale al mercato

L'accordo commerciale consente di mantenere, nelle relazioni tra la Svizzera e il UK, l'accesso preferenziale al mercato concesso all'UE. Esso include l'accesso al mercato in franchigia di dazio nel settore industriale nonché preferenze tariffali per prodotti agricoli trasformati (conformemente al protocollo n. 2 dell'accordo commerciale). Il mantenimento delle preferenze tariffali è disciplinato nell'allegato 1 dell'accordo commerciale.

I rimanenti prodotti agricoli soggiacciono alle condizioni di cui all'allegato 4 dell'accordo commerciale e alle sue appendici. Ad eccezione dei contingenti doganali bilaterali, le concessioni doganali per prodotti agricoli non trasformati corrispondono a quelle dell'accordo agricolo tra la Svizzera e l'UE.

I contingenti doganali bilaterali nel settore agricolo sono riportati ai seguenti link:

- concessioni della Svizzera (appendice A all'allegato 4)
- concessioni del Regno Unito (appendice B all'allegato 4)

6 Regime di transito comune

L'attuale regime di transito in NCTS continuerà a essere impiegato, nella sua totalità e senza interruzioni, nel commercio con il UK (GU [L 317/47, pag. 49](#) e [L 317/56](#)). I dettagli si trovano nella corrispondente [circolare](#).

7 Sistema generale di preferenze (SGP/GSP)

L'accordo reciproco tra la Svizzera, l'UE e la Norvegia del 19 luglio 2002 concernente il SGP ([RS 0.632.401.021](#)) viene incorporato nell'accordo commerciale. A partire dalla data dell'uscita del UK dall'UE, gli esportatori dai Paesi in via di sviluppo possono così effettuare un cumulo con prodotti originari del UK, purché il prodotto ivi fabbricato venga successivamente esportato in Svizzera.

Gli scambi di lettere revisionati del 1° febbraio 2019 con l'UE e la Norvegia non sono (ancora) applicabili ai prodotti originari del UK. Sulla base di un accordo tra le amministrazioni, il UK accetta le dichiarazioni d'origine sostitutive (*Replacement Statements on Origin*) nel quadro del sistema degli esportatori registrati (*Registered Exporter System*, REX).

In cambio, la Svizzera accetta le dichiarazioni d'origine sostitutive rilasciate nel UK con il numero EORI britannico invece del numero REX. Il testo di questa dichiarazione d'origine sostitutiva ha il seguente tenore:

The exporter of the products covered by this document (customs identification No.... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of (2) preferential origin in accordance with the rules of origin of the Generalised Scheme of Preferences of the UK and that the origin criterion met is (3).

(Place and date (4))

(Name and signature of the exporter)

- (1) UK re-consignors re-exporting goods to Switzerland should enter their Economic Operators Registration and Identification (EORI) number.
- (2) Enter the origin of the goods.
- (3) Products wholly obtained: enter the letter 'P'; Products sufficiently processed: enter the letter 'W' followed by a heading of the Harmonised System (example 'W' 9618).
- (4) This may be omitted if included in the document itself.

8 AGREX

L'accordo commerciale non prevede più l'utilizzo di certificati d'esportazione AGREX. Valgono le prove dell'origine di cui al punto [3.8](#).

9 Documentazione

L'accordo commerciale completo tra la Svizzera e il UK è disponibile sul [sito Internet della SECO](#).

Il regolamento [R-30 Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci](#) e l'ulteriore documentazione verranno adeguati non appena possibile.

Ulteriori informazioni sulla Brexit sono disponibili [qui](#).